

INFORMATIVA GENERALE GREEN PASS

EX D. LGS. N.196/2003 NONCHÉ AI SENSI DEL REG. U.E. 2016/679 E D. LGS. N. 101/18

PREMESSO CHE

- l'Istituto Scolastico, di cui il Dirigente Scolastico è legale rappresentante *pro tempore*, agisce in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di alunni, genitori, personale dipendente, fornitori e qualunque altro soggetto che abbia rapporti con l'Istituto medesimo e che a questo conferisca, volontariamente o per obbligo, propri dati personali;
- ai sensi del **D.P.C.M. del 17 giugno 2021**, art. 13 nel quale sono state individuate le modalità operative ed i soggetti preposti al controllo dei green pass al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
- ai sensi del **D.L. n. 111 del 06 agosto 2021**, che ha modificato la **L. n. 84 del 17 giugno 2021**, inserendo l'art 9 ter con il quale dal 1° settembre siano al 31 dicembre 2021, salvo diverse disposizioni successivamente emanate, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2;
- ai sensi dell'art.4 par. n.10 del GDPR, è necessaria la nomina di **Incaricati del trattamento dei dati personali** nelle figure del personale A.T.A. per effettuare operazioni nei limiti previsti dallo stesso atto e dalla legge, in quanto in mancanza del provvedimento di nomina non è possibile effettuare nessuna operazione di trattamento dati;
- con riferimento ai dati particolari ha specificatamente individuato le finalità del trattamento, i dati trattabili e le operazioni eseguibili con quei dati e che il Titolare ha debitamente informato i Responsabili e gli Incaricati dei contenuti del Regolamento stesso;
- la nomina a **Incaricato** non implica l'attribuzione di funzioni ulteriori rispetto a quelle già assegnate, ma consente di trattare i dati di cui si viene a conoscenza nell'esercizio di tali funzioni essendone stati autorizzati e avendo ricevuto le istruzioni sulle modalità cui attenersi nel trattamento, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2, lett. e), art. 6, par 1, lett. c) ed art. 9, par 2, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008;
- il D.L. n. 6/2020 e del successivo D.p.c.m. del 11.03.2020 e s.m.e.i. ha previsto l'adozione di protocolli di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro nonché di protocolli di sicurezza anti contagio, al quale è seguita la nota MIUR prot. 278 del 06.03.2020;
- l'emergenza sanitaria tuttora in corso necessita di un contenimento dei contagi, mediante anche l'utilizzo di strumentazione di rilevamento della temperatura corporea di coloro che transitano nell'Istituto.

CONSIDERATO CHE

il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale *pro tempore*, agisce in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di alunni, genitori, personale dipendente, fornitori e qualunque altro soggetto che abbia rapporti con l'Istituto medesimo e che a questo conferisca, volontariamente o per obbligo, propri dati personali;

il Dirigente Scolastico ha provveduto a nominare incaricati del trattamento del dato relativo alla certificazione verde Covid19 in ingresso nella scuola.

Tutto ciò premesso, con la presente vi

INFORMIAMO CHE

il trattamento della certificazione verde Covid19 (da intendersi anche il green pass temporaneo a seguito di tampone per i non vaccinati) verrà effettuato dall'Istituto secondo i principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti conformemente alle normative sopra richiamate.

Precisiamo che **NON SARA' POSSIBILE L'ACCESSO ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO AL PERSONALE NON DOTATO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**

Vi forniamo, quindi, le seguenti precisazioni in merito.

1. TRATTAMENTO DATI PERSONALI FINALITÀ – nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale della scuola incaricato nell'ambito delle finalità istituzionali e dando seguito alla normativa sopra richiamata per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro nonché di protocolli di sicurezza anti contagio.

2. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI – la base giuridica a fondamento del trattamento del dato relativo alla certificazione verde Covid-19 è da rinvenirsi in motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica con finalità di protezione da gravi minacce per la salute nonché per motivi di contenimento dei contagi da Sars-19 come previsto in conseguenza della deliberazione dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 31-01-2020, dal D.L. n. 6/2020 e del successivo D.p.c.m. del 11.03.2020 e s.m.e.i., dal D.P.C.M. del 17 giugno 2021, art. 13, dal D.L. n. 111 del 06 agosto 2021, che ha modificato la L. n. 84 del 17 giugno 2021, inserendo l'art 9 ter, infine, come previsto dall'art. 9 par. 2-h) e 2-i) del Reg. UE 679/16, nell'adempimento di obblighi previsti dalla legge (ex art. 6.1, lett. c) del Reg.UE 679/16), nonché nel consenso dell'interessato (ex art. 6.1, lett. a) del Reg. UE 679/16).

L'Istituto ha provveduto a nominare più incaricati del trattamento che opera sotto la diretta autorità del Dirigente Scolastico e che procede con le operazioni di controllo delle certificazioni verdi Covid-19 o green pass (intendersi anche il green pass temporaneo a seguito di tampone per i non vaccinati) del personale che entra nell'Istituto mediante strumentazione ad hoc e tali trattamenti possono consistere in: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, sino alla sua cancellazione.

3. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI – Il trattamento ha ad oggetto dati personali comuni. In particolare, il controllo della certificazione verde Covid-19 serve ad attestare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione, nei limiti di quanto stabilito dal D.P.C.M. 17 giugno 2021, art. 13 nonché del D.L. n. 111 del 06 agosto 2021 e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Privacy e dal D.Lgs 101/18 di adeguamento. I supporti e la documentazione contenenti tale tipologia di dati devono essere utilizzati con particolare accortezza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza apprestate dal Titolare.

4 . MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TRATTAMENTO DEL DATO – Lo svolgimento del rilevamento avviene seguendo le regole impartite, mediante apposita formazione, all'Incaricato che provvederà in fase di accesso all'Istituto Scolastico a:

a) verificare le certificazioni verdi COVID-19 mediante lettura del qr-code con utilizzo esclusivo di strumentazione elettronica App VerificaC19;

b) verificare le generalità dell'intestatario, come risultanti dalla lettura del QRcode, senza ulteriormente visionare le informazioni che ne hanno determinato l'emissione;

c) qualora sia necessario, chiedere l'esibizione di idoneo documento di identità al fine di verificare la corrispondenza tra titolare della certificazione ed il dipendente che chiede l'accesso;

d) durante le operazioni di controllo delle certificazioni l'incaricato dovrà avere cura di far rispettare il distanziamento tra persone previsto per legge.

Una volta effettuata la lettura della certificazione, se il documento è valido comparirà una spunta verde sul proprio dispositivo e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita.

5. TRASMISSIONE DATI PERSONALI DALL'ISTITUTO A TERZI SOGGETTI PUBBLICI E CUSTODIA DEI DATI – I dati potranno essere trasmessi per motivi sanitari e non: a) ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, Enti di controllo, Enti Pubblici, Sistema Sanitario Nazionale, ASST; a soggetti terzi che svolgono specifici servizi strumentali e/o di supporto per conto del Titolare, previa autorizzazione al trattamento (ex art. 28 GDPR).

In ogni caso i dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi, per finalità diverse da quelle per le quali ha espresso consenso. A tal fine il trattamento è condotto con l'impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire

l'accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza mediante apposito Registro predisposto a parte rispetto al registro generale dei trattamenti.

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/ o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TRATTAMENTO – i dati particolari devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente osservando i principi di limitazione delle finalità, della minimizzazione del dato personale, limitazione della conservazione e in ossequio alla riservatezza.

7. DOVERE DI CUSTODIA – Solo nel caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°, il dato personale viene conservato e l'Istituto si impegna a custodire i dati oggetto di trattamento in luoghi sicuri e non accessibili ai soggetti non autorizzati ed a non lasciare incustoditi i documenti e gli altri supporti, anche informatici, contenenti dati personali senza aver provveduto alla loro messa in sicurezza, come previsto nell'art. 5 del Regolamento europeo. Nel caso in cui per l'esercizio delle attività sopra descritte sia inevitabile l'uso di supporti rimovibili (quali ad esempio chiavi USB, CD-ROM, ecc), su cui sono memorizzati dati personali, essi vanno custoditi con cura, né messi a disposizione o lasciati al libero accesso di persone non autorizzate.

8. DURATA DEL TRATTAMENTO– la durata del trattamento deve avvenire per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi del trattamento e comunque non oltre il periodo di validità indicato dalle norme di legge, regolamenti o normativa di settore, e comunque in vigore sino a quando lo stato di emergenza sanitaria Covid-19 non venga revocato e non sia più necessario il contenimento dei contagi. I dati potranno essere ulteriormente conservati solo in adempimento di specifici obblighi di legge. Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO – al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento, ed in particolare:

a) l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;

b) la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;

c) la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;

d) l'opposizione in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016;

e) ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (art. 34);

f) revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7);

g) effettuare reclamo al Garante per la Protezione del Dato Personale.

10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO – il Titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo Carolei Dipignano Valentini Via Rendano Carolei CSIC80200T@istruzione.it rappresentato dal Dirigente scolastico De Luca Domenico.

11. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la Infocima Amantea indicaù@infocima.it

ART.1

(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle universita')

1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.

2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di

cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Le università possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.

4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3.

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:

ART. 9-ter

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario e' considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.".

7. Le disposizioni al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, e' autorizzata la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

11. Il Ministero dell'istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e dei conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle disponibilità di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

12. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Dirigente

De Luca Domenico